



# QUADERNI DI SOSTENIBILITA'

REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DEFORESTAZIONE ZERO



## Nuove regole per la gestione responsabile della catena di fornitura

Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione nonché all'esportazione dall'Unione di prodotti interessati che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire **bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno** al fine di:

- a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo;
- b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità.

Vengono individuati i destinatari della norma in:

- a) «**operatore**»: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta;
- b) «**commerciante**»: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
- c) con riguardo alle dimensioni dei soggetti interessati, la norma esclude solamente le «**microimprese**»;
- d) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Quanto agli ambiti merceologici, la norma si applica a:

«**materie prime interessate**»: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;

«**prodotti interessati**»: i prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate.

Gli obblighi di cui al presente regolamento si sostanziano in un divieto di immissione di prodotti a meno che che:

- a) sono a **deforestazione zero**;
- b) sono stati prodotti nel **rispetto** della **legislazione pertinente del paese di produzione**;
- c) sono oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza che coprire**:
  - diritti d'uso del suolo;
  - tutela dell'ambiente;
  - norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
  - diritti di terzi;
  - diritti dei lavoratori;
  - diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
  - principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
  - disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.

### Il commento

La norma sulla "Deforestazione Zero" ricalca precisamente le disposizioni relative al Due Diligence di Sostenibilità. Il rapporto tra le norme è definibile come il rapporto tra norma generale (CS3D) e speciale (la presente). In sostanza il normatore ha definito norme specifiche da applicarsi per lo svolgimento delle attività economiche attinenti le filiere indicate in Allegato 1 in ragione del loro contributo potenzialmente negativo sulla catena del valore, in ragione degli impatti per lo più sociali, o nell'intero sistema ecosistema, in ragione degli impatti ambientali. Da notare che la lista l'elenco delle materie prime interessate comprende anche lavorazioni di sottoprodotti e derivati. Da questo deriva l'impatto, ad esempio, della coltivazione dei Bovini nella filiera del pellame per abbigliamento e calzature come anche quello derivante dall'utilizzo di gomma nella produzione di utensili o accessori.

## Obblighi dell'operatore

L'operatore esercita la dovuta diligenza:

- L'operatore **non immette i prodotti** interessati sul mercato né li esporta se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza;
- Mettendo la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, l'operatore si assume la **responsabilità della conformità del prodotto**;
- L'operatore che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il **rischio di mancata conformità** al presente regolamento di un prodotto interessato che ha immesso sul mercato ne **informa immediatamente le autorità competenti** dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato;
- L'operatore comunica agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato o esportato tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il **rischio riscontrato è nullo o trascurabile**, compresi i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti.

## Obblighi del commerciante

Il commerciante che è una PMI («commerciante PMI») mette a disposizione sul mercato i prodotti interessati **solo se è in possesso delle informazioni richieste**.

Il commerciante PMI raccoglie e conserva le informazioni seguenti relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:

- il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti **che gli hanno fornito** i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
- il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti **ai quali ha fornito** i prodotti interessati.

Il commerciante PMI conserva per almeno **cinque anni** dalla data di messa a disposizione sul mercato le informazioni.

Il commerciante PMI che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese indicazioni comprovate, che indichino il rischio di mancata conformità al presente regolamento di un prodotto interessato che ha messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta la messa a disposizione sul mercato, nonché i commercianti a cui ha fornito il prodotto interessato.

Il commerciante, che sia o meno una PMI, offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli.





## Mandatario

L'operatore o il commerciante **può incaricare un mandatario** di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza.

Su richiesta, il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione e una copia in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è trattata la dichiarazione di dovuta diligenza o, qualora ciò non sia possibile, in inglese.

Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa può incaricare il successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario. Tale successivo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento non immette o mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato, né li esporta, senza presentare la dichiarazione di dovuta diligenza.

## Dovuta diligenza

Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.

La dovuta diligenza comprende:

1. la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi
2. le misure di valutazione del rischio
3. le misure di attenuazione del rischio

## Obblighi di informazione

L'operatore raccoglie, organizza e conserva, **per cinque anni** dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni seguenti, corredate di elementi di prova, relative a ciascun prodotto interessato:

### Attenuazione del rischio

A eccezione dei casi nei quali una valutazione del rischio effettuata rivela la presenza di un rischio nullo o solo trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi, prima di immetterli sul mercato o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o solo trascurabile. Tali procedure e misure possono comprendere anche lo svolgimento di indagini o audit indipendenti. L'operatore predispone politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità dei prodotti interessati. Le decisioni sulle procedure e misure di attenuazione del rischio sono documentate, riesaminate con cadenza almeno annuale e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta dall'operatore. L'operatore deve essere in grado di dimostrare in che modo sono state adottate le decisioni sulle procedure e misure di attenuazione del rischio.



- **la descrizione dei prodotti interessati**, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso dei prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, nome comune della specie e denominazione scientifica completa. La descrizione dei prodotti comprende l'elenco delle materie prime interessate o dei prodotti interessati ivi contenuti o utilizzati per la loro fabbricazione;
- **quantità** dei prodotti interessati;
- **paese di produzione** e, ove pertinente, parti di esso;
- **geolocalizzazione** di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione;
- **nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica** di qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;
- **nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica** di qualsiasi impresa, operatore o commerciante a cui siano stati forniti i prodotti interessati;
- **informazioni adeguatamente probanti e verificabili** secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;
- **informazioni adeguatamente probanti e verificabili** secondo cui le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.

Su richiesta, l'operatore mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni, i documenti e i dati raccolti.

## Valutazione del rischio

L'operatore **verifica e analizza le informazioni raccolte** e qualsiasi altro documento pertinente.

Sulla base di tali informazioni e documentazione, l'operatore procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi.

L'operatore **non immette sul mercato o esporta** i prodotti interessati, salvo se la valutazione del rischio rivela un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati siano non conformi.

## Mantenimento dei sistemi di dovuta diligenza

L'operatore definisce e mantiene aggiornato un insieme di procedure e misure che gli consentano di ottemperare al dettato della norma. L'operatore riesamina il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l'anno. Se viene a conoscenza di nuovi sviluppi che potrebbero incidere sul sistema di dovuta diligenza, l'operatore aggiorna il sistema di dovuta diligenza per tenerne conto. L'operatore conserva traccia di tali aggiornamenti dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.

Gli operatori possono accedere a "meccanismi semplificati" quando ha appurato che tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati sono stati prodotti in paesi o parti di paesi classificati come a basso rischio. Deve comunque mantenere e mettere a disposizione delle autorità competenti la documentazione che attesti il rischio trascurabile.



ATLANTE

#abilitatoridellasostenibilità

[www.atlanteconsulting.it](http://www.atlanteconsulting.it)